



COMUNE DI DECOLLATURA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 29/12/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative aliquote anno 2015.

Adunanza straordinaria - seduta pubblica – 1^ convocazione -.

L'anno duemilaquattordici addì **29** del mese di **Dicembre** alle ore **18,00**– convocato dal Presidente - si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presente	Assente
BONACCI Francesco	PRESIDENTE	X	
CARDAMONE Anna Maria	SINDACO	X	
GIGLIOTTI Teresa	CONSIGLIERE	X	
STAINÉ Salvatore	“	X	
PASCUZZI Vilma	“	X	
GALLO Ivan	“	X	
PASCUZZI Rossana	“	X	
GIGLIOTTI Angelo	“	X	
MARASCO Elisa	“	X	
BRIGANTE Angela	“		X
ROCCA Natale	“		X
NERO Annunziato	“	X	
NERO Eugenio Giovanni	“	X	

11

2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola ALIBERTI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assenti giustificati: **Angela BRIGANTE** - **Natale ROCCA** (è stato presente ai lavori del Consiglio fino alle ore 19,00)

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Francesco BONACCI** , nella qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente da la parola al Sindaco **Anna Maria Cardamone**:

“Quest’imposta fu discussa nel 2011, poi fu ritirata nel corso della discussione in Consiglio per vari motivi e mai riproposta perché negli anni successivi si è riusciti in qualche modo a sopperire alla mancanza di questa entrata, grazie anche alla riduzione del costo sul servizio dei rifiuti e ad economie di spesa.

Nel 2015 ci troviamo di fronte a una serie di aumenti, anche dei rifiuti per i quali, tra l’altro, occorre vedere cosa succederà in Regione, perché gli aumenti già previsti dalla delibera già adottata dalla Giunta sono di circa 70% ed il costo di questa funzione, com’è noto, deve essere interamente coperto tramite le imposte versate dai contribuenti.

Noi volevamo avviare, ad esempio anche la lombricoltura, per cercare ancora di contenere i costi di questa funzione, ma non abbiamo avuto la somma necessaria di € 15.000 per poter avviare il progetto, così come non abbiamo potuto intervenire per qualche agevolazione sociale.

Siamo riusciti a pagare regolarmente le tredicesime e gli stipendi dei dipendenti, cosa che non fu possibile fare nell’anno in cui ci insediammo se non nel mese di febbraio, tra mille polemiche dei dipendenti.

E’ indubbio che, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, quest’Amministrazione ha fatto la differenza.

Con questa nuova entrata andremo a coprire la diminuzione derivante dall’eliminazione della precedente Ici sulla prima casa e potremo continuare a mantenere le aliquote dell’IMU delle seconde case al minimo.

Con tale imposta si prevede un’entrata di circa 50/60 mila euro, mediante la previsione di scaglioni di aliquote differenziate e progressive, con esenzione per i redditi fino a 10.000 Euro.

Il prelievo sarà effettuato per lo più verso i redditi che vanno da 28 mila a 55 mila euro con una aliquota del 0,5 che non è comunque il massimo consentito e verso quelli che vanno fino a 75 mila euro e oltre.

Quest’imposizione fiscale è stata vista sotto l’aspetto dell’equità sociale nel senso che, fino a 10.000 euro di reddito si è esenti, per lo scaglione fino a 15.000 euro, di fatto, si contribuirà solo con i redditi da 10.000 a 15.000 e con una aliquota molto bassa.

In ogni caso è importante avere un entrata anche di € 50.000.

Abbiamo visto che nei Comuni vicini hanno tutti, da anni, l’aliquota massima dello 0,8 come fascia unica, quest’Amministrazione ha voluto invece introdurla per scaglioni, cercando di introdurre l’imposta in maniera proporzionata all’entrata.

L’Ufficio di ragioneria ha fatto i calcoli, abbiamo avviato lo studio del bilancio di previsione perché quest’anno andrà approvato entro Marzo 2015, perché abbiamo necessità di fare alcuni Bandi che vanno inseriti nel bilancio di previsione.

C’è il parere favorevole sia della Ragioneria sia del revisore anche se ci è stato sottolineato che le aliquote che abbiamo chiesto di approvare sono troppo basse e che nessun altro Comune ha previsto queste riduzioni fino a 10.000 Euro.

Noi speriamo di riuscire ad avere questi 50.000 euro per andare a coprire alcuni costi da rendicontare nel 2015.

Ci preoccupa anche la mancanza di un trasferimento che non avremo da parte dello Stato a causa di **un debito** che il Comune di Decollatura ha nei confronti dell’erario di circa 60.000 mila euro all’anno **per cinque anni**, dovuto al fatto che negli anni precedenti ha incassato dei fondi inerenti trasferimenti dovuti ad alcuni bidelli che erano prima del 2010 assegnati in questo Comune e che in realtà si è scoperto successivamente che erano andati via da diversi anni; il Comune ha incassato ugualmente i fondi trasferiti a tale titolo, senza restituirli allo Stato come avrebbe dovuto fare. Oggi lo Stato li vuole recuperare trattenendoli dai trasferimenti.

Una parte dell'entrata derivante dall'introduzione dell'addizionale in argomento quindi orientativamente va a coprire anche questi debiti di cui abbiamo chiesto ed ottenuto la dilazione in cinque anni invece dei tre originariamente individuati ed ecco perché invito il Consiglio a esprimersi per il voto favorevole per poter perfezionare il bilancio con equilibrio di entrate ed uscite”.

Interviene il Consigliere **Staine Salvatore** che afferma: “Apprendo ora di questa diminuzione di trasferimenti per recupero di quelli impropriamente trattenuti in passato, relativi ad alcuni bidelli e non restituiti, chiedendo come si è mosso l'Ente in proposito e se c'è un responsabile di ciò”.

Replica il Sindaco **Anna Maria Cardamone**: “Il Comune ha avviato la procedura prevista”.

Interviene nuovamente il Consigliere **Staine Salvatore** chiedendo come mai i bilanci allora sono stati chiusi con un avanzo di amministrazione e come mai, nonostante ciò occorre approvare l'addizionale irpef.

Replica il Sindaco **Anna Maria Cardamone**: “Non sempre gli avanzi di amministrazione, com'è noto, sono utili.

Anche ora ci saranno perché abbiamo dei fondi che sono arrivati per progetti pubblici e che sono a residui e quest'anno diversi sono arrivati nel mese di Dicembre, ma si tratta di fondi vincolati al progetto, quindi ben venga che ci sia questo tipo di avanzo che, però, non può essere utilizzato per le spese ordinarie.

Ricordo, tra l'altro, che, quando ci siamo insediati, abbiamo trovato fondi vincolati per il metano, spesi però, per altro, come per il pagamento degli stipendi ed abbiamo dovuto ricostruire il fondo.

Si comprende, dunque che l'avanzo non significa necessariamente utile.

Interviene il Presidente **Francesco Bonacci**: “Oggi l'Amministrazione Comunale, per far fronte ai minori trasferimenti dello Stato, chiede al Consiglio di introdurre l'addizionale Comunale dell'IRPEF.

Personalmente, ritengo che tale entrata stimata in circa **50.000** mila euro, dovrà essere poi con oculatezza inserita nelle uscite Comunale anche per i settori deboli. E' un nuovo fardello che colpisce chi ha uno stipendio fisso o chi è pensionato ed, in questo particolare momento di crisi, ciò che si toglie alle famiglie deve essere gestito con molta cura e deve, quantomeno ritornare utile per quelle famiglie che versano in forti difficoltà, compatibilmente con le risorse disponibili.

Comprendo chiaramente che anche se si dovesse utilizzare tutta l'entrata IRPEF per il sociale questa è una cifra irrisoria per le effettive esigenze presenti sul territorio, ma spero che si proceda affinché gli aiuti poi vadano a chi ha davvero bisogno. Ci vorrebbero più fondi da destinare alle famiglie, non basta il bonus luce e gas; ci vorrebbero più fondi da poter stanziare per salvare la dignità dell'individuo, magari offrendo un contributo sotto forma di prestazione lavorativa da concedere a quelle famiglie senza alcun reddito da lavoro o senza una entrata da pensione di qualche familiare.

Purtroppo, il problema c'è ed è presente in più famiglie, accanto alla Caritas e alla Chiesa c'è bisogno di una maggiore attenzione delle Istituzioni e soprattutto dal Governo Centrale che attraverso gli Enti locali deve venir incontro alle politiche sociali locali. Il Governo si è fatto carico giustamente del problema dell'immigrazione, ma contestualmente non può ignorare quelle che sono le esigenze locali e purtroppo anche a Decollatura vi sono diverse realtà per le quali l'Ente non ha i necessari fondi da utilizzare nel modo più consono.

Il cittadino che si presenta al Sindaco o ad un qualsiasi consigliere di maggioranza o di minoranza ci chiede di intervenire a sostegno delle proprie difficoltà; tra le varie richieste inerenti ad esempio lo scuolabus, la mensa, le buche stradali, la raccolta differenziata, la diminuzione delle tasse, vi sono anche richieste di manifesta indigenza, di persone che vorrebbero pagare le bollette, le tasse, ma che non possono farlo per mancanza di lavoro, di persone che hanno difficoltà anche per la spesa giornaliera.

Concludo pertanto invitando il Sindaco, l'assessore competente e tutti gli amministratori comunali a destinare tale entrata **almeno per la metà o ciò che il Consiglio deciderà per una finalità di natura sociale** altrimenti tale imposta sarebbe istituita solo per equilibrare le entrate comunali e non avrebbe quello spirito di solidarietà, per il quale si toglie un po' a chi ha, a chi è stato più fortunato, per dare qualcosa in più al cittadino bisognoso".

Il Sindaco concorda con la proposta fatta dal Presidente e chiede di porre a votazione del Consiglio la proposta di destinare , dopo una veloce consultazione tra i consiglieri, il **30%** di tale entrata a fini sociali.

Il Consiglio con votazione resa in maniera palese con voti **10** Favorevoli e **1** Astenuto (**Nero Annunziato**) approva di deliberare l'utilizzo del **30%** dell'entrata dell'addizionale Irpef a fini sociali.

Successivamente alla votazione della suddetta proposta , non essendoci altri interventi, il Presidente pone a votazione l'approvazione del regolamento e delle aliquote Irpef per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1 comma 3).

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero

dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011).

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo.

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF.

DATO ATTO che questo Comune non ha mai applicato l'addizionale comunale all'IRPEF.

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, istituire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,3
Oltre € 15.000,01 e fino a € 28.000	0,4
Oltre € 28.000,1 e fino a € 55.000	0,5
Oltre € 55.000,01 e fino a € 75.000	0,6
Oltre € 75.000,01	0,8

RITENUTO opportuno fissare una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00 euro).

QUANTIFICATO presuntivamente in € 50.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000 protocollato al nr. **8055** in data 23/12/2014;

VISTO i pareri ex art. 49 del D. Lgv. 267/2000 di Regolarità tecnica e contabile ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Con voti 7 Favorevoli, 3 Contrari (Staine Salvatore, Marasco Elisa, Nero Eugenio) e nr.1 Astenuto (Nero Annunziato)

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d. Lgs. n. 360/1998, regolamento relativo all'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 50.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1.

DI DESTINARE il 30% dell'entrata prevista , come espressamente proposto e votato dal Consiglio Comunale, esclusivamente per far fronte a spese sociali per quei nuclei familiari o persone indigenti e più bisognosi di assistenza.

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.



COMUNE DI DECOLLATURA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR 54 –
DEL 29/12/2014**

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 2: Determinazione dell'aliquota

Art. 3: Esenzioni

Art. 4: Versamento

Art. 5: Funzionario Responsabile

Art. 6: Rinvio a disposizioni di legge

Art.7: Entrata in vigore.

**Articolo 1 –
Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dal decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e ss.mm.ii.;

**Articolo 2 –
Determinazione dell'aliquota**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite per l'anno 2015, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:

Addizionale Comunale IRPEF

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota	Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota
Da 0 a 15.000 euro			0,3
Da 15.000,01 a 28.000			0,4
Da 28.000,01 a 55.000			0,5
Da 55.000,01 a 75.000			0,6
Oltre 75.000,01			0,8

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.

3. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.

4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

**Articolo 3 –
Esenzioni**

1. Per l'anno 2015 l'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di **€10.000,00**.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € **10.000,00** di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.

3. Per gli anni successivi la soglia di esenzione verrà determinata insieme alle aliquote.

Articolo 4 – Versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale IRPEF.

Articolo 6 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge .

Articolo 7- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: (Francesco Bonacci)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Paola Aliberti)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carmen Sinopoli

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Carmen Sinopoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **09/01/2015**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

PROT. N°122 del 09/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: Carmen Sinopoli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Decollatura, 09/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Carmen Sinopoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 09/01/2015 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Decollatura, 09/01/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Carmen Sinopoli